



Camera di Commercio
Pavia

RICHIESTA DI RILASCIO DI CERTIFICATI COMUNITARI D'ORIGINE

VADEMECUM

per la compilazione della richiesta e sulle giustificazioni da produrre

Merce di Origine Comunitaria

Il richiedente è tenuto ad indicare in modo chiaro e completo il nome o ragione sociale o denominazione sociale del produttore.

Se la merce per cui si sta richiedendo il certificato non è stata acquistata direttamente dal produttore, non è sufficiente indicare il fornitore.

In tal caso questi è, infatti, a sua volta un commerciante mentre al fine di poter certificare l'origine della merce è necessario che la Camera di Commercio sia in grado di poter risalire sino al produttore (es. fabbricante/i del macchinario, azienda/e agricola/e di produzione etc.)

Merce di Origine Extracomunitaria

Il richiedente è tenuto ad indicare in modo chiaro il paese in cui la merce è stata prodotta, allegando alla richiesta l'originale del Certificato di Origine rilasciato dall'autorità estera abilitata o, in mancanza, la copia della bolletta doganale relativa alla partita di merce in questione.

Merce di Origine Comunitaria a seguito di trasformazione o lavorazione sostanziale (è tale ad esempio una lavorazione avvenuta presso un'impresa comunitaria appositamente attrezzata che trasformi in modo sostanziale il prodotto originario conferendogli un codice doganale del tutto diverso da quello del prodotto iniziale)

Il richiedente è tenuto ad indicare i riferimenti dell'impresa trasformatrice

NOTA BENE

Se, ai fini del rilascio del Certificato, la Camera di Commercio ritiene necessario verificare l'esattezza della dichiarazione del richiedente, questi è tenuto a fornire ogni notizia utile a favorire le ricerche necessarie a tali verifiche.

Si rammenta anche che le dichiarazioni rilasciate costituiscono dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e che la Camera di Commercio si riserva di effettuare a campione, a posteriori, delle verifiche sulle dichiarazioni rese.

Si fa altresì presente che il rilascio del Certificato d'Origine potrà, in taluni casi, non avvenire "a vista", ma nei giorni successivi alla presentazione della domanda, qualora la particolare complessità della documentazione da allegare richieda ulteriori approfondimenti.

Pavia, 20 luglio 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Alessandro Scaccheri)